Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 5 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 278.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Balboni Guido di Alberto e fu Bertela Corinna, nato a Carrara (Massa) il 4 novembre 1909, sottotenente medico di complemento del XXV battaglione coloniale.

Fagnoli Quinto fu Paolo e di Giuseppina Carotti, nato a Castrocaro (Forlì) il 30 marzo 1905, sottotenente veterinario del Comando settore Goggiam occidentale.

Daud Mohamed, buluc basci del XXXIV battaglione coloniale (*alla memoria*).

Gherenchiel Eman, zaptiè (1774/121) della Legione CC. RR. di Asmara (*alla memoria*).

CROCE DI GUERRA

Cok Bruno fu Lorenzo e fu Argenti Maria, nato a Trieste il 18 marzo 1905, tenente in servizio permanente effettivo della V batteria someggiata coloniale.

Di Meo Pasquale di Nicola e di Sansone Maria, nato a Foicchio (Benevento) il 13 luglio 1909, carabiniere della stazione CC. RR. di Danghila.

Favaro Gianni di Attilio e di Amalia Billoro, nato a Venado di Tuerto (Repubblica Argentina) il 16 ottobre 1912, sottotenente di complemento del Comando settore Goggiam occidentale.

Ferrara Niccolò di Graziano e di Elena Colonna Romano, nato ad Alcamo (Trapani) il 31 agosto 1909, insegnante presso la Residenza dell'Agaumeder.

Iaconetti Gaetano di Apollo e di Montebello Dina, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 6 agosto 1913, sergente maggiore del III gruppo artiglieria someggiata coloniale, 5ª batteria.

Maltinti Mario di Igino e di Sallka Seghetti, nato a Pisa il 24 gennaio 1912, sottotenente in servizio permanente effettivo della Banda del Seraè.

Manfredi Mario fu Pietro e fu Meschini Carolina, nato ad Alessandria il 19 marzo 1902, applicato coloniale straordinario della Regia Residenza Agaumeder-Danghila (G. Amara).

Mazzola Bruno di Ettore e di Specchierla Adele, nato a Verona il 4 novembre 1913, sergente maggiore della 3ª compagnia genio R.T. della 3ª brigata coloniale.

Menicucci Dante fu Francesco e di Malavenda Giuseppa, nato il 26 ottobre 1911 a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), aspirante ufficiale del III gruppo artiglieria someggiata coloniale, 5ª batteria.

Quadri Giulio fu Ugo e fu Medici Aldina, nato a Roma il 30 marzo 1911, sergente maggiore del III gruppo artiglieria someggiata coloniale, 5ª batteria.

Abatè Iusuf, gregario delle bande Uollo.

Bitau Assegè, buluc basci della stazione CC. RR. di Danghila.

Chebbedè Sciatiè, gregario bande Uollo.

Idris Amed, gregario delle bande irregolari Ambassel.

Imer Abraha, sottocapo delle bande irregolari Ambassel.

Ionis Actè, buluc basci (61049) del III gruppo artiglieria someggiata, 5ª batteria.

Macconnen Imer, gregario delle bande Uollo.

Mohamed Alì Bachit, sciumbasci (23122) del III gruppo artiglieria someggiata coloniale, 5ª batteria.

Mohamed Ialù, gregario delle bande Uollo.

Tumtum Uoldemicael, capo bande irregolari Ambassel.

Tuta Dambilò, ascari (92516) del III gruppo artiglieria someggiata coloniale, 5ª batteria.

Uoldegabriel Imer, uachil bande Uollo.

(2951)

Regio decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 280.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Massetto Giuseppe di Carlo e di Andrea Marta, nato il 1° gennaio 1914 a Strambino Bomano (Aosta), sergente maggiore della XVI brigata coloniale, 46ª banda d'istruzione.

Motta Giuseppe di Andrea e di Negri Doralice, nato il 12 dicembre 1911 a Caiolo (Sondrio), tenente di complemento delle bande « Rolle ».

Pattone Eduardo fu G. Battista e fu Papirio Pia, nato il 7 ottobre 1900 ad Alessandria, sottotenente di complemento delle bande « Rolle ».

Van Axel Castelli Adolfo fu Gio. Batta e di Antonietta Favero, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 6 maggio 1911, tenente in servizio permanente effettivo del V gruppo cavalleria coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Branca Gerardo fu Ascanio e di Anna Caracciolo di Forino, nato a Napoli il 15 agosto 1894, maggiore in servizio permanente effettivo del II gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Giralucci Cesare di Innocente e di Maria Carraro, nato a Villanova di Camposampiero (Padova) il 18 ottobre 1903, brigadiere dei CC. RR. della compagnia CC. RR. di Debra Tabor.

Marzoli Giorgio di Gustavo e di Augusta Ghillini, nato a Bologna il 22 aprile 1892, tenente colonnello a.r.q. del XV battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Bartoccelli Arturo fu Gaetano e di Farruggia Rosaria, nato a Canicattì (Agrigento), 1° capitano di complemento del XIX battaglione coloniale.

Bernardini Atos fu Mariano Zelindo e di Stefani Clara, nato il 23 aprile 1912 a Montepulciano (Siena), sottotenente di complemento del XII battaglione coloniale.

Bonaglia Benedetto di Enrico e fu Badino Elisabetta, nato a Torino l'8 maggio 1910, sottotenente di complemento genio della 7ª compagnia mista del genio.

Botti Manlio di Guglielmo e di Arrighi Assunta, nato ad Avenza (Massa Carrara) il 12 febbraio 1912, sottotenente di complemento del LV battaglione coloniale.

Dal Sasso Gaspare fu Giovanni Maria e di Pertile Mattea, nato ad Asiago l'11 novembre 1893, capitano di complemento del VII gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Farotti Amedeo di Giulio e fu Lupaccini Perpetua, nato ad Orte (Viterbo) il 31 maggio 1894, 1° capitano in servizio permanente effettivo del Comando III brigata coloniale.

Mezzabotta Alessandro di Carlo e di Maria Stragliati, nato a Roma il 3 settembre 1897, capitano in servizio permanente effettivo della VII brigata coloniale.

Natali Astor di Amos e di Marini Elsa, nato a Pistoia il 20 gennaio 1902, tenente di complemento genio della 7ª compagnia mista del genio.

Abdelgui Iusuf, muntaz (7170) della 14ª batteria someggiata, VII brigata coloniale.

Alemaio Mongustù, ascari (03758) della 2ª batteria bombarde da 81 mm. coloniale.

Mohamed Amhed, ascari del XV battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Said Abraim, ascari del XV battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Sanctò Nasibù, ascari (06870 A. A.) della 2ª batteria bombarde da 81 mm. coloniale.

Tesfagaber Apties, buluc basci della VII brigata coloniale, reparto comando.

Tesfasghi Uoldeiohannes, muntaz del XIII battaglione coloniale.

(2955)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 1210.

Soppressione delle navi scuola marinaretti e istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » della G.I.L. in Sabaudia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita in Sabaudia, a carico ed alle dipendenze della Gioventù Italiana del Littorio, la Scuola marinara « Caracciolo » della G.I.L.

La Scuola ha i seguenti scopi:

1° formare il carattere dei giovani con spirito spiccatamente guerriero, suscitando e mantenendo vivo il sentimento dell'onore, del dovere e della disciplina, nonchè tutte quelle energie morali e spirituali che, insieme con l'efficienza fisica, preparano il fascista;

2° preparare gli allievi ai concorsi per l'arruolamento volontario nelle categorie specialisti della Regia marina;

3° preparare gli allievi per il conseguimento di gradi minori e autorizzazioni varie nella marina mercantile e nella marina peschereccia;

4° istituire speciali corsi idonei a sviluppare particolari attitudini dei giovani e a indirizzarli alla loro futura attività professionale;

5° provvedere al ricovero, all'assistenza, all'educazione ed alla istruzione professionale degli orfani dei marinai e pescatori, dando la preferenza a coloro il cui padre sia morto in dipendenza di guerra o per infortunio in mare.

Art. 2.

Gli allievi della Scuola marinara « Caracciolo » frequentano i seguenti corsi di studio:

a) scuola elementare, secondo le vigenti disposizioni;

b) scuola professionale a tipo industriale;

c) scuola tecnica.

Per queste ultime due scuole si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 255, per le scuole medie dei collegi della G.I.L.

Art. 3.

Gli allievi licenziati della scuola professionale a tipo industriale saranno ammessi agli esami per il grado minore, nella marina mercantile, di motorista navale di seconda classe anche se non abbiano raggiunto l'età ed il periodo di navigazione prescritti, salvo ad ottenere le relative patenti od autorizzazioni quando abbiano raggiunto tutti i requisiti richiesti.

Gli aspiranti a tale grado potranno essere dispensati dal tirocinio in uno stabilimento meccanico quando, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, il corso da essi compiuto presso la scuola risulti tale da integrare la mancanza di detto tirocinio.

Art. 4.

Le navi scuola marinaretti, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2106, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2958, sono soppresse.

I relativi patrimoni sono devoluti alla G.I.L. ai fini del mantenimento della Scuola marinara di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

I contributi ed altri assegni già corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti di cui all'art. 4, saranno corrisposti, negli stessi limiti e sempre che concorrano le stesse condizioni, alla G.I.L. per la Scuola marinara « Caracciolo » in Sabaudia.

Sono confermati in favore di detta Scuola marinara i seguenti impegni della Regia marina per le soppresse navi scuola marinaretti:

a) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;

b) provvedere ai materiali di dotazione e di consumo necessari per l'attività marinara;

c) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni dell'impianto a terra degli alberi scuola;

d) provvedere al macchinario d'impianto e alla manutenzione delle officine annesse alla Scuola marinara;

e) concedere che il personale della Regia marina sia comandato presso la Scuola marinara.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L. e dei Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni, saranno emanate, a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore, per quanto concerne gli effetti scolastici, dal 16 ottobre 1938-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. 1211.

Riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La navigazione compiuta dal 2 settembre 1939-XVII alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni nelle zone di mare indicate nell'art. 4 è calcolata doppia a tutti gli effetti delle leggi sulla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

A tal fine dovrà essere versato alla Cassa un contributo supplementare pari a quello indicato nell'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473. Tale contributo supplementare, da computarsi per i periodi di permanenza delle navi nelle zone su indicate, sarà a totale carico dell'armatore.

Art. 2.

La navigazione compiuta nelle zone di mare indicate nell'art. 4 è calcolata doppia:

a) agli effetti del conseguimento dei gradi marittimi;

b) agli effetti del conseguimento della medaglia di lunga navigazione di cui al R. decreto 27 novembre 1904, n. 656.

Art. 3.

E' istituito uno speciale distintivo d'onore per gli appartenenti alla gente di mare che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 6 e 7.

Art. 4.

La navigazione che dà diritto ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 e al conseguimento del distintivo di cui all'art. 3 è quella effettuata nella zona a levante del 12° grado di longitudine ovest, compreso il mar Baltico, situata fra il 65° grado di latitudine nord e il parallelo passante per Brest.

Art. 5.

Il distintivo è costituito da uno scudetto di panno del modello allegato e va applicato sulla manica sinistra della giubba a 20 centimetri dalla spalla.

Art. 6.

Per avere diritto a fregiarsi del distintivo di cui all'art. 3 il marittimo deve aver compiuto almeno tre viaggi con navigazione nelle zone indicate nell'art. 4.

Dopo che il marittimo avrà compiuto sei viaggi, avrà diritto di aggiungere sul distintivo, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, una stella per ogni successivo gruppo di tre viaggi.

Art. 7.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo è data dal Ministero delle comunicazioni. Sono esclusi dalla concessione coloro che pur possedendone il titolo fossero eventualmente, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, ritenuti indegni di fregiarsene per avere nel frattempo riportato condanne penali o per gravi motivi di ordine morale.

Art. 8.

Il Ministro per le comunicazioni conferisce un diploma d'onore alle memoria dei marittimi, che nell'adempimento del loro servizio per il superiore interesse della Patria, hanno perduto la vita nelle insidie della guerra sul mare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mastromatteo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Mastromatteo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio, al foglio di mappa 10, partic. 74, per l'estensione complessiva di Ha. 4.59.30 e con l'imponibile di L. 459,30.

Detto fondo confina: con le strade comunali « Altura » e « Prataro » e con la proprietà di Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio e Petrella Gaetano fu Pasquale, livellario al comune di Grazzanise;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Mastromatteo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 161. — D'ELIA

(3296)

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seminario » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Seminario » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Carlino Tommaso fu Clemente, Boiano Giorgio, Agata e Maria, fratello e sorelle fu Antonio, Merenda Antonio e Grazia fratello e sorella di Giuseppe; Liorto Antonio, Maria, Armando, Vincenza e Romilda fratelli e sorelle fu Francesco, ciascuno per i propri diritti, foglio di mappa 15, part. 18, per la superficie di Ha. 1.98.33 e con la rendita imponibile di L. 198,33.

Detto fondo confina con la proprietà del Capitolo metropolitano di Capua, con la proprietà Grasso Caterina fu Salvatore maritata Carlino, con la proprietà Carlino Nicola e Clemente fu Domenico, con la proprietà Cerchiello Antonietta di Giovanni maritata Carlino;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Seminario » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3300 (tramilatrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 157. — D'ELIA

(3297)

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maresca » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato, si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Maresca » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Branco Giovanni e Francesco fu Domenico utilisti e A.G.P. di Castel volturno direttario, foglio di mappa 6, part. 12, foglio di mappa 9, part. 21, per la superficie di Ha. 10.54.40 e con la rendita imponibile di L. 1054,40; esso è costituito da due distinti accorpamenti denominati « Pioppo Lungo » e « Gli Schiavi ». L'appezzamento « Pioppo Lungo » confina: con la proprietà Branco Nicola fu Giovanni, con la proprietà della Parrocchia di Cancello, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, con la proprietà Peluso Domenico fu Gaetano, con la proprietà Papa Donato fu Domenico, con la strada comunale delle 40 moggia. L'appezzamento « Gli Schiavi » confina: con la proprietà Caianello Teresa di Ignazio, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, con la proprietà Gravante Giovanni fu Pasquale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maresca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 159. — D'ELIA

(3295)

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato, si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore » (parte) riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Aiello Ottavia di Vincenzo, maritata De Petra, articolo 1238, foglio di mappa 40, particella 3/g, per la superficie complessiva di Ha. 1.23.45 e con la rendita imponibile di L. 55,56.

Detto fondo confina: a nord con una stradetta campestre di cui sono comproprietari Lo Muzio Ciro, D'Angelo Francesco ed i coniugi Scopece-Muscio; ad est con la proprietà D'Angelo Francesco; a sud con terre di Lo Muzio Ciro e Antonio; ad ovest con terre di Lo Muzio Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 16 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di

L. 2400 (duemilaquattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 298. — D'ELIA

(3311)

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Incoronata » nel tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Incoronata » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta « Istituto Principe di Napoli per i giovani ciechi », art. 1319, foglio di mappa 196, n. 18, per la superficie complessiva di Ha. 9.84.20 e con la rendita imponibile di L. 708,62.

Detto fondo confina: ad est con proprietà D'Abundo, strada comunale dell'Incoronata, a sud-ovest e nord col bosco dell'Incoronata di proprietà del comune di Foggia;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Incoronata » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.000 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 297. — D'ELIA

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della ditta Geri Maria Celina, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Geri Maria Celina, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Geri Maria Celina, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giuseppe Perrucchetti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3320)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Marconi, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Marconi, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Marconi, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giulio Marconi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3321)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Agenzia Noleggi Ansai, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Agenzia Noleggi Ansai, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Agenzia Noleggi Ansai, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Armando Masci.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio con l'Africa Orientale, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima per il commercio con l'Africa Orientale, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima per il commercio con l'Africa Orientale, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bruno Torelli.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3323)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Costruzioni Decauville, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Costruzioni Decauville, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Costruzioni Decauville, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. avv. Remigio Girardi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3324)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro dell'Impresa Macchinario Stradale Agricolo (I.M.S.A.), con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Impresa Macchinario Stradale Agricolo (I.M.S.A.), con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

L'Impresa Macchinario Stradale Agricolo (I.M.S.A.), con sede a Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Luigi Hemmeler.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società per l'industria dei prodotti aromatici S.I.P.A. Distillerie H. Carles, con sede a Pancalieri, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società per l'industria dei prodotti aromatici S.I.P.A. Distillerie H Carles si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società per l'industria dei prodotti aromatici S.I.P.A. Distillerie H. Carles, con sede a Pancalieri, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ezio Rossaro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3327)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Radio Marittima, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Radio Marittima, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Radio Marittima, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giulio Marconi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3326)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Casseforti Fichet, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Casseforti Fichet, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana casseforti Fichet, con sede a Torino è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Armando Corsiglia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18382, del 31 luglio 1940-XVIII, il sig. Cohen Bruno di Roberto e di Ussai Gemma, nato a Trieste il 25 giugno 1910, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Cohen » con quello materno di « Ussai » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3340)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18903-*bis*, dell'8 agosto 1940-XVIII, la signora dott.ssa Foà Ada fu Enrico e di Bertolotti Cesira, nata a Pistoia il 21 giugno 1898, residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno « Bertolotti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3345)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18903-*ter*, dell'8 agosto 1940-XVIII, il signor avv. Foà Giorgio fu Enrico e di Bertolotti Cesira, nato a Bologna il 19 giugno 1895, residente a Firenze, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno di « Bertolotti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Manzone Angela di Giuseppe e di Bolla Giuseppina, nata ad Alba il 13 dicembre 1907.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3346)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18295, del 3 agosto 1940-XVIII, il signor Coen Bruno di Gilberto e di Giostra Fausta, nato ad Ancona il 6 giugno 1915, residente ad Ancona, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello materno di « Giostra » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3347)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18306, del 3 agosto 1940-XVIII, la signora Della Seta Alma fu Gino e di Todini Emma, nata a Roma il 20 giugno 1911, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Della Seta » con quello materno di « Todini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3348)

Con decreto del Ministero dell'interno nn. 18929 e 22741, del 26 luglio 1940-XVIII, i signori fratelli Coen-Belinfanti Renato, Valeria e Fernanda fu Giacomo e fu Ugolini Ida, nati a Roma rispettivamente il 28 marzo 1892, l'8 marzo 1894 e il 26 ottobre 1890, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome con quello materno di « Ugolini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3349)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 17396, del 2 agosto 1940-XVIII, il signor Luzzatto-Fegiz Giusto di Giuseppe e di Fegiz Alice, nato a Trieste l'11 aprile 1899, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Luzzatto » con quello materno di « Fegiz » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Sparano Maria di Vincenzo, nata a Roma il 5 aprile 1899, e ai figli Luzzatto Carlo, Gianfranco e Nicola di Giusto e di Sparano Maria, nati tutti a Roma rispettivamente il 15 maggio 1932, il 3 febbraio 1928 e il 13 aprile 1937.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3350)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18405, del 26 luglio 1940-XVIII, i signori fratelli Macerata Tullio ed Ermanno di Ermanno e di Klum M. Antonia, nati a Trieste rispettivamente l'8 settembre 1907 e il 26 marzo 1902, residenti a Trieste, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Macerata » con quello « Maserati » ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alle rispettive mogli De Rota Anna di Ezio e di Artico Antonia, e Plisca Nella di Mario e fu Scillan Giuseppina, nonchè al figlio del secondo: Macerata Ennio di Ermanno e di Plisca Nella, nato a Trieste il 25 ottobre 1937.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3351)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18392, del 26 luglio 1940-XVIII, il signor Sonnino Sergio fu Eugenio e di Santoni Vannina, nato a Verona il 13 giugno 1916, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sonnino » con quello materno « Santoni » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Monte Terlago, in comune di Terlago, provincia di Trento.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 27 agosto 1940-XVIII, n. 4353, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Monte Terlago, con sede nel comune di Terlago, provincia di Trento.

(3288)

Nomina del vice commissario governativo del Consorzio di bonifica S. Osvaldo di Annone Veneto (Venezia)

Con decreto Ministeriale 30 agosto 1940-XVIII, n. 4750, il commendatore dott. Ernesto Paulovich è stato nominato vice commissario governativo del Consorzio di bonifica S. Osvaldo di Annone Veneto (Venezia) per la durata del richiamo alle armi del commissario dell'Ente e con i poteri attribuiti a quest'ultimo.

(3330)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Alessandria un fabbricato

Con decreto del 16 corrente mese di agosto, emesso dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Alessandria un fabbricato di nuova costruzione in via Cesare Lombroso angolo via Wagner, da adibire a sede della Unione provinciale degli industriali di detta città.

(3335)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione concernente l'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VENEZIA

Cessazioni:

Polacco Vittorio fu Isacco Giuseppe, seterie, scialli, lingerie ed articoli affini, Venezia, S. Marco, 145.

« *Super Lux* » *di Aldo Oreffice fu Angelo*, fabbricazione vendita di materiale di illuminazione elettrica, Venezia, S. Marco, 2052.

(3353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 agosto 1940-XVIII - N. 180

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,50
Argentina (Peso carta)	—	4,46
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,15
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A.	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3.50% (1906)	74,25
Id. 3.50% (1902)	71,575
Id. 3.00% Lordo	52,425
Id. 5.00% (1935)	93,50
Prestito Redimibile 3.50% (1934)	72,65
Id. Id. 5.00% (1936)	94,925
Obbligazioni Venezie 3.50%	93,425
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,05
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che nel giorno di mercoledì 25 settembre 1940-XVIII, in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in via Goito n. 1, si procederà alle seguenti operazioni:

a) riscontro e annullamento di n. 854 obbligazioni, emesse dalla Società bergamasca per la costruzione dell'autostrada Milano-Bergamo, con sede in Bergamo, e assunte dallo Stato in forza della convenzione approvata con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804, e precisamente di n. 11 titoli da 25 obbligazioni, 22 titoli da 10 obbligazioni 55 titoli da 5 obbligazioni e 84 titoli da 1 obbligazione per il capitale complessivo nominale di L. 427.000;

b) estrazione dalle urne delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli

L'annullamento delle obbligazioni indicate alla lettera *a)* acquistate e presentate dalla Banca nazionale del lavoro, ai termini della convenzione in data 8 marzo 1938-XVI, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1939-XVII, viene effettuato in luogo del sorteggio, a norma degli articoli 6, 8 e 9 del mentovato decreto Ministeriale.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3336)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Tramutola (Potenza), Agnone (Campobasso) e di Roccanova (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Giuseppe Pascarelli fu Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza);

2) L'avv Raffaele Sabelli fu Giuseppe, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso);

3) Il dott. Filippo De Marinis fu Antonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3381)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 luglio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, anonima coope-

rativa con sede in Ariano Irpino (Avellino) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento, in data 15 luglio 1939-XVII, con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Dispone:

Il rag. Generoso Marèsca fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, in liquidazione, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Luigi Ardito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3332)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 settembre 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia, con sede nel comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo), e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1937-XV, col quale si è nominato il prof. Vincenzo Fazio commissario liquidatore della Casa rurale suindicata;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Antonino Meccia di Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia, avente sede nel comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del prof. Vincenzo Fazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3333)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Menfi (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 novembre 1939-XVIII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Menfi, con sede nel comune di Menfi (Agrigento);
Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Considerato che in seguito al richiamo alle armi dei signori geom. Rosario Li Pietri e dott. Giuseppe Bivone, membri del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Luigi Ravidà fu Nicolò e dott. Giuseppe Tavormina fu Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Menfi, avente sede nel comune di Menfi (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori geom. Rosario Li Pietri e dott. Giuseppe Bivona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3334)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e depositi di Solarino (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e depositi di Solarino, con sede nel comune di Solarino (Siracusa) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 17 giugno 1938-XVI con il quale si è nominato l'avv. Francesco Carbonaro commissario liquidatore della suindicata azienda;
Considerato che in seguito al richiamo alle armi del predetto avv. Carbonaro occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe La Rocca fu Placido è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e depositi di Solarino, avente sede nel comune di Solarino (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Francesco Carbonaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(3303)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a 11 posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 31 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex-combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245 concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 3 agosto 1940-XVIII, n. 7544-15.1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 11 posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, dei quali sei fra laureati in ingegneria, tre fra laureati in scienze naturali e geologiche e due fra laureati in fisica.

Per il presente concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto;

3) titolo di studio posseduto, e cioè:

a) diploma originale (o copia autentica dello stesso) di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica od elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o istituti superiori equiparati del Regno;

b) diploma originale (o copia autentica dello stesso) di laurea in scienze naturali o geologiche conseguito in una Regia università del Regno;

c) diploma originale (o copia autentica dello stesso) di laurea in fisica conseguita in una Regia università o istituto superiore equiparato del Regno.

Il candidato dovrà inoltre, presentare un certificato dei corsi di studio superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio minerario;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata dalle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato, con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) dal competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito cer-

tificato di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati

Oltre ai documenti sopra indicati gli aspiranti hanno la facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali e ad altro ufficio, o di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal presidente del Regio comitato geologico, del direttore dell'Ufficio geologico, di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, di un ispettore generale del Ministero delle corporazioni e di un professore di università o di istituti equiparati.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei verrà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179 e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile, del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di geologo allievo (grado 10°, gruppo *A*) in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 916.98 lorde a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Art. 9.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una scuola superiore da designarsi dal Ministro per le corporazioni. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze naturali o geologiche o in fisica e di tre anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno scolastico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3355)

Concorso per titoli a 44 posti di grado 11°, gruppo B, nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 3 agosto 1940-XVIII, n. 7544/15/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 44 posti di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, dei quali 30 per aiutante aggiunto e 14 per coadiutore aggiunto.

Ai posti di aiutante aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dei Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista e sezione per geometri) e coloro che siano in possesso del diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento. Ai posti di coadiutore aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dei Regi istituti tecnici (Sezione commerciale) e dei Regi licei scientifici.

Per il presente concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e dalla quale risulti inoltre a quali posti messi a concorso il candidato aspira;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto;

3) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere e cioè:

a) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista, e sezione per geometri) o diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento;

b) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (Sezione commerciale) o dei Regi licei classici e scientifici.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continuò ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero o per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Oltre ai documenti sopra indicati gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati

dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7, e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta del direttore generale delle Miniere e della metallurgia, di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, di un ispettore generale o di un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, di un professore d'istituto tecnico superiore o di liceo scientifico, insegnante di materie tecniche, per i posti di aiutante aggiunto e di un professore d'istituto tecnico superiore, insegnante di materie giuridiche, per i posti di coadiutore aggiunto.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione dei titoli ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, entrambi i professori.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei verrà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179 e dalla legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, per la ripartizione dei posti le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di aiutante aggiunto o coadiutore aggiunto in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esame, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 802,36 lorde a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto spetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3356)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria del concorso a posti di assistente medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico nel Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi della provincia di Lecce, vacante al 30 novembre 1938, espletatosi presso il Ministero dell'interno e di cui al D. P. 15 agosto 1939, n. 19881;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 74 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti al posto di assistente medico nel Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi della provincia di Lecce, vacante al 30 novembre 1938:

1) Dott. Lillo Leonardo . . . . con punti 121,80
2) Dott. Pascarelli Creonte . . . . » 113,42
3) Dott. Rispoli Antonio . . . . » 106,50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Lecce.

Lecce, addì 3 agosto 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3193)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.